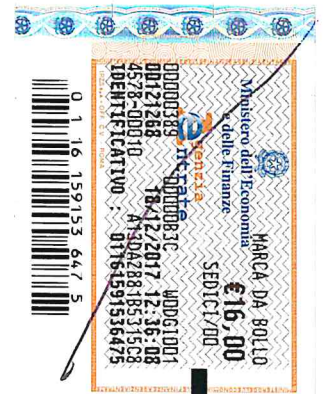


AZIENDA USL UMBRIA n. 1
Registrazione contratti
N.3..... del 02/01/2018



**ACCORDO CONTRATTUALE EX ART. 8 QUINQUES D. LVO N. 502/92
CON LA CASA DI CURA PORTA SOLE PER PRESTAZIONI DI
ASSISTENZA OSPEDALIERA, DI CHIRURGIA AMBULATORIALE E
DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE ANNO 2017**

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 27 del mese di

DICEMBRE nella sede dell'Azienda USL Umbria n. 1 di Perugia, via Guerra n. 21

tra

Il Dott. Andrea Casciari, nato a Perugia (PG) il 04/05/1962, che dichiara di intervenire in questo atto quale Direttore Generale della USL Umbria n. 1 sul cui territorio insiste la Casa di cura in nome per conto e nell'interesse dell' Azienda USL Umbria n. 1, cod. fisc. e Partita Iva 03301860544 e dell'Azienda USL Umbria n. 2 cod. fisc. e Partita Iva 01499590550

e

la Dr.ssa Maria Rita Mantovani - cod. fiscale: MNTMRT48C54G478F - nata a Perugia il 14/03/1948 e residente a Perugia via Berardi n. 2, in qualità di Legale rappresentante della Casa di Cura Privata PORTA SOLE con sede in Perugia – P.zza Michelotti n. 4 - Domicilio Fiscale in Perugia P.zza Michelotti n. 4 – Partita Iva 00455310540, di seguito nel presente atto chiamata semplicemente Casa di Cura

PREMESSO CHE

- Ai sensi dell'art. 8-bis comma 1 del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i. le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti privati accreditati ai sensi dell'art.8-quater, nel rispetto degli

accordi contrattuali di cui all'art.8-quinquies.

- Il D.P.C.M. 12.01.2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, pubblicato in G.U. n. 65 del 18/03/2017, ha approvato i nuovi LEA che comportano l'abrogazione delle disposizioni contenute nel previgente D.P.C.M. 29.11.2001.

In particolare, il D.P.C.M. 12.01.2017 ha riconfermato gli elenchi, introdotti dal Patto per la Salute 2010-2012, dei DRG ad alto rischio di inappropriatezza se erogati in regime di degenza ordinaria (Allegato 6A) e delle prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza se erogate in regime di day surgery erogabili in ambulatoriale (Allegato 6B).

- La Regione Umbria, con D.G.R. n. 436 del 21/04/2017 ha stabilito di “rinviare a successivi provvedimenti l'attuazione delle disposizioni ad oggi non ancora regolate a livello ministeriale e la revisione delle prestazioni comprese nei livelli aggiuntivi regionali che rimarranno eventualmente erogate a carico SSR”.
- Il DL 78/2015, convertito in Legge 125/2015, prevede all'art. 9 quater l'individuazione di criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera, tenendo conto della correlazione clinica del ricovero con la tipologia di evento acuto, della distanza temporale tra il ricovero e l'evento acuto e, nei ricoveri non conseguenti ad evento acuto, della tipologia di casistica.
- Con DGR n. 857 del 24 luglio 2017 al punto 4.2.1, sono state individuate le percentuali di ammissibilità in degenza ordinaria dei DRG LEA.
- Con DGR n. 1698 del 29.12.2011 e precedente n. 179 del 3.3.2004, modificato con l'Allegato A del Patto per la Salute 2010-2012 e confermato nell'Allegato 6B del DPCM 12.01.2017, sono state individuate le prestazioni transitate dal regime di

degenza al regime ambulatoriale, per le discipline accreditate, che sono classificate nel nomenclatore tariffario regionale con la codifica IR.

Al riguardo la stessa DGR 857 del 24/07/2017 -Allegato 1 punto 4.2.2- ha previsto che solo una percentuale di tali prestazioni possa essere erogata in regime di degenza (ordinaria o DS) per cause legate alla particolarità della patologia, alla tipologia dell'approccio chirurgico o alle caratteristiche socio-sanitarie del paziente, precisando che, al superamento di tale percentuale, definita per i DRG individuati, è prevista l'applicazione delle corrispondenti tariffe relative alle prestazioni di specialistica ambulatoriale.

- La L.R. n. 11/2015 “Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali”, all’art. 92, prevede l’introduzione di sistemi di remunerazione corrisposta a fronte di risultati contrattualmente definiti tra le Aziende Sanitarie della Regione e/o strutture private accreditate, al fine di introdurre meccanismi di correzione del sistema di remunerazione a tariffa.
- Con DGR. n. 857 del 24 luglio 2017 la Regione Umbria ha approvato gli indirizzi ed i criteri per la stipula, per l’anno 2017, degli accordi contrattuali tra le Aziende USL e gli erogatori di prestazioni sia pubblici che privati che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale.
- Con DGR n. 857/2017, la Regione Umbria ha delegato le Aziende alla definizione degli accordi con le strutture che erogano prestazioni sanitarie regolate da tariffari regionali secondo gli indirizzi ed i criteri stabiliti nella DGR stessa, incaricando le Aziende USL sul cui territorio insiste la Casa di Cura Privata, alla stipula ed alla gestione dell’accordo contrattuale con la medesima, fermo restando il rispetto, a livello regionale, dei tetti spesa previsti dalla vigente normativa .

CONSTATATO CHE

- Con DGR n. 1298 del 14.11.2016 “Indirizzi vincolanti alle Aziende Sanitarie Regionali per la predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017” sono stati definiti i volumi finanziari massimi delle strutture private accreditate;
- Con DGR. n. 857 del 24 luglio 2017 “Linee guida per la stipula degli accordi contrattuali tra le strutture erogatrici pubbliche e tra le Aziende USL e le strutture private che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2017”, la Regione Umbria ha definito, i volumi finanziari massimi/minimi previsti per i residenti nella Regione e per i residenti nelle altre Regioni nelle Tab. 6 e 7 della DGR citata, in applicazione dell’art. 15 comma 14 della Legge n. 135/2012 e dell’art. 9 quater comma 7 della legge n. 125/2015;
- Con nota prot. n. 191324 del 11/08/2017 sono state fornite alle Case di Cura le prime indicazioni, concordate con la AUSL Umbria n.2, in attuazione della D.G.R. n. 857/2017;
- Con Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 2040 del 3 marzo 2017 è stato rinnovato alla Casa di Cura l’accreditamento istituzionale per l’attività di Casa di Cura in regime di ricovero ospedaliero continuativo ed in regime di chirurgia in day surgery di cui alla D.D. n. 10400 del 23 dicembre 2013 relativamente alle seguenti discipline specialistiche:
 - In regime di ricovero ospedaliero continuativo e diurno :
 - Chirurgia, Medicina generale, Ortopedia, Oculistica, Ostetricia e Ginecologia, Otorinolaringoiatria;
 - In regime di chirurgia in day surgery:
 - Chirurgia, Ortopedia, Oculistica, Ginecologia.
- E’ stato acquisito agli atti il D.U.R.C rilasciato dall’INPS.



- E' stata acquisita agli atti la Certificazione di regolarità contributiva ENPAM di cui all'art.1, comma 39 della L. n. 243/2004.

CONVENGONO

La seguente disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL Umbria n. 1, l'Azienda USL Umbria n. 2 e la Casa di Cura "Clinica Porta Sole s.r.l." per la erogazione di prestazioni sanitarie per l'anno 2017.

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

A. Prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di degenza ordinaria e diurna (dal 1 gennaio al 14 giugno 2017)

La Casa di Cura si impegna ad erogare ai residenti dell'Azienda USL Umbria n. 1, dell'Azienda USL Umbria n. 2 ed agli assistiti residenti in altre Regioni Italiane, prestazioni di ricovero ospedaliero nelle branche di:

1. Ortopedia,
2. Medicina,
3. Ginecologia
4. Chirurgia
5. Oculistica

B. Prestazioni di chirurgia ambulatoriale (dal 1 gennaio 2017 al 31.12.2017)

La Casa di Cura si impegna ad erogare ai residenti della Regione Umbria ed agli assistiti residenti in altre Regioni Italiane, le prestazioni di chirurgia ambulatoriale transitate dal regime di degenza a quello della specialistica ambulatoriale.

ART. 2 - REQUISITI ORGANIZZATIVI, STRUTTURALI E TECNOLOGICI



La Casa di Cura è accreditata con il S.S.N. per erogare prestazioni di assistenza ospedaliera ed in day surgery con Determina Dirigenziale n. 2040 del 3 marzo 2017.

Come indicato anche dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, la Casa di Cura ha l'obbligo di garantire il mantenimento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi, peraltro già previsti dal DPR 14 gennaio 1997, nel rispetto della dotazione organica quali-quantitativa prevista per la tipologia di attività sanitaria oggetto di accreditamento e di contrattualizzazione e di garantire il percorso di accreditamento istituzionale secondo i modi ed i tempi definiti dalla Regione negli specifici atti e rispondendo agli specifici requisiti ulteriori.

La Casa di Cura ha l'obbligo di mantenere livelli di qualità delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscano parametri di qualità, efficienza e sicurezza delle attività sanitarie.

La Casa di Cura si impegna a trasmettere all'Azienda sanitaria territorialmente competente (Azienda USL Umbria n. 1) evidenza dei Riesami della Direzione e delle Verifiche Ispettive Interne, quali evidenze che il Sistema di Gestione della Qualità è efficacemente attuato e mantiene nel tempo le sue caratteristiche di adeguatezza ed efficacia

I posti letto sopra indicati sono distribuiti secondo la planimetria consegnata in sede di stipula del presente accordo contrattuale, con evidenziati i posti letto a cui si riferisce l'accreditamento, in relazione alle camere di degenza, con indicazione dei servizi clinici di cui è dotata la Casa di Cura.

La Casa di Cura si impegna a comunicare i servizi clinici per i quali ricorre a strutture esterne con indicazione delle stesse .

Qualora l'assistito intenda avvalersi di attività mediche di carattere libero professionale, il rapporto assistenziale intercorrerà esclusivamente tra assistito e presidio privato esulando dalla competenza delle Aziende Sanitarie Regionali.

ART. 3 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

A. Prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di degenza ordinaria e diurna e di chirurgia ambulatoriale transitate dal regime di degenza

L'accesso alle prestazioni di ricovero è subordinato alla presentazione, da parte del paziente, della prescrizione redatta dal Medico di Medicina Generale o dal Medico Specialista sul ricettario unico del S.S.N./prescrizione dematerializzata datata, firmata e con l'indicazione della patologia e della motivazione del ricovero.

Il paziente deve essere in possesso di documento di identità e di tessera sanitaria.

La Casa di Cura dovrà verificarne la validità ed allegarne copia in cartella con particolare attenzione per i residenti in mobilità interregionale.

La Casa di Cura contraente si impegna a rilasciare gratuitamente agli utenti le attestazioni documentanti le prestazioni effettuate.

Per le prestazioni di chirurgia ambulatoriale transitate dal regime di degenza, la Casa di Cura provvederà a verificare che la prescrizione sia redatta nei termini previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, segnalando all'Ufficio Trattamento Economico Personale Dipendente e Gestione personale convenzionato e strutture private accreditate “- (per la AUSL Umbria 1) ed all'Ufficio di Piano – Ambito operativo “Programmazione e gestione amministrativa con la gestione della mobilità sanitaria, flussi informativi e di governo” (per la AUSL Umbria 2), competenti per la gestione dell'accordo contrattuale, eventuali anomalie. In caso di mancata segnalazione le prestazioni irregolari non saranno corrisposte. In ogni caso

l'Azienda USL Umbria n. 1, cui compete la gestione dell'accordo, si riserva, in sede di liquidazione, di rettificare eventuali anomalie che si riscontrassero nell'applicazione della normativa dei ticket e delle relative esenzioni.

ART. 4 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

A. Prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di degenza ordinaria e diurna

- La Casa di Cura deve operare per adeguarsi agli obiettivi posti dalla programmazione regionale ed aziendale per conseguire, cioè, una riduzione dei ricoveri giudicati potenzialmente inappropriati, mentre dovrà essere assicurata un'attività specialistica di tipo chirurgico in linea con le necessità assistenziali delle Aziende Sanitarie regionali. Ciò premesso si precisano i seguenti criteri nella erogazione delle attività:
- I ricoveri con DRG ricompreso tra i 107 DRG potenzialmente inappropriati riportati nell'allegato 2 della DGR. n. 857 del 24 luglio 2017 dovranno essere ridotti per assicurare il rispetto delle percentuali di ammissibilità stabilite dalla Regione Umbria. In particolare la Casa di Cura si impegna a mettere in atto le azioni previste dalla D.G.R. n. 389 del 11-04-2016 avente ad oggetto "Misure relative *all'appropriatezza organizzativa ospedaliera delle prestazioni potenzialmente inappropriate di cui agli allegati A e B al Patto per la salute 2010-2012*". Si fa riserva di variare l'elenco dei DRG inappropriati ed i presenti criteri in materia di riduzione dei ricoveri alla luce di eventuali modifiche che dovessero intervenire a livello nazionale e/o regionale. Nel caso di superamento delle percentuali ammissibili calcolate secondo le indicazioni della D.G.R.n. 857/2017 si potranno effettuare controlli a campione.

- Ai sensi di quanto previsto dalla DGR 525 del 16.05.12, i casi con trattamenti di discolisi con ozono, erogabili a carico del SSR, sono quelli individuati con il codice di procedura '80.59' (*Altra distruzione di disco intervertebrale*) che comprende anche la discolisi con tecnica laser o radiofrequenza. Per tali casi è prevista una tariffa di € 500,00 ad episodio, indipendentemente dal regime ordinario o DH.
- Al fine di assicurare qualità nell'erogazione delle prestazioni, dovranno essere rispettate le indicazioni fornite dalla Regione sulla corretta codifica della casistica trattata nonché sui setting assistenziali.
- Con lo scopo di migliorare l'offerta sanitaria per i cittadini residenti, dovrà essere incrementata rispetto al 2016, l'attività di chirurgia ortopedica con particolare riferimento agli interventi sulle articolazioni maggiori.
- Nel caso in cui la Casa di Cura intenda adottare un nuovo/innovativo trattamento, nelle more dell'emanazione delle Linee Guida Regionali sulla corretta codifica, dovrà darne comunicazione alla Azienda Sanitaria USL Umbria n. 1, la quale provvederà a richiedere alla Regione la relativa autorizzazione
- La Casa di Cura deve provvedere alla tempestiva adozione di qualsiasi nuova disposizione nazionale e/o regionale in merito alla corretta codifica delle SDO.
- Non si accettano DRG medici fatta eccezione per i seguenti casi per i quali dovrà essere fornita specifica relazione sanitaria :
 - 1) casi chirurgici programmati per i quali non è stato effettuato l'intervento per problemi clinici insorti il giorno dell'intervento;
 - 2) casi con complicanze correlate ad un precedente episodio di ricovero chirurgico nella struttura.



Amun

B. Prestazioni di chirurgia ambulatoriale transitate dal regime di degenza a quello della specialistica ambulatoriale

In linea con la programmazione nazionale, la Regione Umbria ha incentivato il passaggio dal regime ospedaliero a quello ambulatoriale di alcuni interventi chirurgici, inserendoli nel nomenclatore tariffario regionale (D.G.R. n. 1698 del 29/12/2011).

Con D.G.R. n. . 857 del 24 luglio 2017 è stato stabilito che solo una percentuale di tali prestazioni deve essere erogata in regime di degenza (ordinaria o diurna) a causa della particolarità della patologia, della tipologia dell'approccio chirurgico o a causa delle caratteristiche socio sanitarie del paziente. La Casa di Cura dovrà rispettare le percentuali di ammissibilità in degenza (sia ordinaria che diurna) individuate al punto 4.2.2. dell'Allegato 1 della DGR 857/ 2017.

Si fa riserva di variare le percentuali di ammissibilità a seguito di nuove disposizioni regionali al riguardo.

Al superamento delle percentuali di ammissibilità definite, è prevista l'applicazione delle corrispondenti tariffe relative alle prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Le prestazioni di cui ai precedenti punti **A. e B.** dovranno essere erogate distribuendo l'offerta in termini di massima omogeneità, in modo tale da coprire l'intero arco temporale dell'anno in termini di massima omogeneità.

ART. 5 - COMPENSI MASSIMI EROGABILI PER L'ANNO 2017 PER PRESTAZIONI DI RICOVERO E DI CHIRURGIA AMBULATORIALE TRANSITATE DAL REGIME DI DEGENZA -

La Regione Umbria con DGR n. 857 del 24 luglio 2017 avente ad oggetto "Linee guida per la stipula degli accordi contrattuali tra le strutture erogatrici pubbliche e tra le Aziende USL e le Strutture Private che intrattengono rapporti con il Servizio

Sanitario Regionale per l'anno 2017", ha definito i tetti regionali per gli accordi di mobilità intraregionale anno 2017 ai sensi dell'art. 15 comma 14 della Legge n. 135/2012 così come integrato dall'art. 1 comma 574 della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) e dell'art. 9 quater, comma 7, del D.L. 19.06.2015 n. 78 (legge di conversione n. 125/2015).

Con il medesimo provvedimento la Regione Umbria ha stabilito che i volumi massimi previsti per i residenti nella Regione Umbria e riportati nella Tab n. 6 e n. 7 sono relativi a prestazioni erogate in favore di tutti i cittadini umbri indipendentemente dalla USL di residenza; ogni cittadino potrà, pertanto, recarsi presso ciascuna Casa di Cura privata, fino a concorrenza del tetto stabilito.

In esecuzione delle indicazioni fornite dalla Regione Umbria in recepimento delle direttive emanate dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali istituito presso il MEF, la contabilizzazione del costo relativo alle prestazioni rese da strutture erogatrici private deve essere effettuata al netto del ticket riscosso dalla struttura privata medesima mentre per la definizione/monitoraggio del volume finanziario massimo di attività (Global Budget) deve essere considerato il valore al lordo del ticket.

Conseguentemente, per la Casa di Cura contraente, **i volumi finanziari massimi (al lordo dell'eventuale compartecipazione di competenza dell'assistito)** per l'anno 2017 sono i seguenti:

AZIENDA USL UMBRIA N. 1 E AZIENDA USL UMBRIA N. 2

- **Attività di ricovero e di specialista ambulatoriale transitata dal regime di degenza residenti Regione Umbria :**

€ 6.441.793,00

AZIENDA USL UMBRIA N. 1



➤ **Attività di ricovero e di specialista ambulatoriale transitata dal regime di degenza per residenti in altre Regioni Italiane:**

€ 3.370.264,00

IL **volume finanziario massimo** si intende quale limite invalicabile ed è rappresentato dalla somma dell'attività intraregionale ed extra –regionale.

All'interno del volume finanziario massimo i tetti intra ed extra possono essere utilizzati in forma flessibile; la Casa di Cura si impegna ad **assicurare l'obiettivo minimo di prestazioni a favore di cittadini residenti nella Regione** riportato nella tabella n. 7- colonna (B) della DGR 857/2017 per un importo pari ad

€ 5.733.674,00

I volumi previsti per attività in regime extraregionale, sono validi, fermo restando i tetti derivanti dagli accordi bilaterali sottoscritti dalla Regione Umbria con le Regioni Toscana, Emilia Romagna e Lazio nonché con strutture di alta specializzazione quali l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e l'Azienda Ospedaliera Meyer di Firenze, salvo diverse disposizioni regionali.

Non sono riconoscibili alla Casa di Cura le prestazioni di ricovero effettuate in favore di residenti nella Regione Valle D'Aosta, prescritte in data successiva al 31/05/2016, individuate con la D.G.R. Regione Autonoma Valle D'Aosta n. 591 del 06/05/2016, in assenza di autorizzazione preventiva da parte della stessa Regione.

Gli importi relativi ai ticket (ticket relativo alle prestazioni erogate e ticket aggiuntivo – quota ricetta in base alle fasce di reddito) vengono riscossi dalla Casa di Cura per conto delle Aziende Sanitarie regionali, vengono trattenuti a titolo di anticipazione sul pagamento dovuto dalle Aziende stesse e non determinano

modificazione alcuna del tetto previsto dal presente articolo.

Le Aziende Sanitarie regionali si riservano di rideterminare il costo effettivo (al netto dei ticket) sulla base del reale andamento del ticket nel corrente anno; a chiusura dell'anno 2017, quindi, si provvederà a scorporare dal costo sopra indicato l'importo relativo ai ticket effettivamente riscossi e trattenuti dalla Casa di Cura.

I volumi finanziari massimi sopra indicati potranno essere modificati in presenza di diverse disposizioni regionali che verranno recepite ed inserite nel presente accordo contrattuale tramite scambio di corrispondenza.

Oltre i tetti massimi per attività di ricovero, con DGR n. 857 del 24 luglio 2017 è stato stabilito che le tariffe verranno abbattute dell'85% fino ad un incremento massimo del 10% di attività; superata questa seconda soglia non verrà pagato alcun corrispettivo.

Nel caso di non raggiungimento dei volumi finanziari concordati sarà liquidabile solo il fatturato prodotto e comunque al netto delle contestazioni e controdeduzioni.

ART. 7 - TARIFFE E ABBATTIMENTI

A. Tariffe per prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di degenza ordinaria e diurna.

I ricoveri dei residenti delle Aziende Sanitarie regionali e dei residenti in altre Regioni Italiane verranno compensati a prestazione sulla base del Nomenclatore Tariffario Regionale vigente .

Con riferimento all'assistenza ospedaliera per acuti, all'assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie, dal 1 settembre 2013 è in vigore il nuovo tariffario per la degenza (D.G.R. n. 957 del 04.09.2013, n. 1599 del 30.12.2013 e D.G.R. n. 251 del 10/03/2015) che recepisce il tariffario nazionale di



cui al D.M. 18 ottobre 2012.

Le prestazioni di chirurgia ambulatoriale transitate dal regime di degenza vengono compensate secondo le previsioni del tariffario vigente, di cui alla D.G.R. Umbria n. 1698 del 29.12.2011 e s.m. e i., avente ad oggetto "Aggiornamento nomenclatore tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui alla DGR n. 911 del 5 agosto 2011".

Sugli importi per le prestazioni transitate al regime ambulatoriale vanno applicati gli abbattimenti del 2% a norma della Legge Finanziaria n. 296 del 27.12.2006, art.1 comma 796 lett. o).

B. Tariffe prestazioni di chirurgia ambulatoriale transitata dal regime di degenza

Le prestazioni erogate in regime di chirurgia ambulatoriale transitate dal regime di degenza, sia ai residenti sia agli assistiti di altre Regioni, verranno compensate, al netto del ticket, sulla base del Nomenclatore Tariffario Regionale vigente e su cui verranno apportati gli abbattimenti previsti dalla Legge finanziaria n. 296/2006 .

ART. 8 - OBBLIGHI DI PRESTAZIONE DELLA CASA DI CURA - OMNICOMPRESIVITA' DELLA TARIFFA

A fronte del riconoscimento delle tariffe nei termini sopra specificati, la Casa di Cura è tenuta ad erogare tutte le prestazioni necessarie per la diagnosi, cura ed il mantenimento del ricoverato, in tutte le sue accezioni, ivi compresi gli accertamenti diagnostici ed eventuali prestazioni di alta tecnologia che si rendessero necessarie per il trattamento del paziente. Ne consegue che gli esami pre-operatori ed i controlli post-intervento (normalmente effettuati entro 30 giorni dalla data di dimissione e comunque su indicazione del medico) devono essere effettuati presso La Casa di Cura, attenendosi alle indicazioni fornite dalla Regione

Umbria con nota prot. 142657 del 18.09.09. Ove detti esami venissero effettuati presso strutture del S.S.N., gli stessi saranno comunque a carico della Casa di Cura richiedente. In ogni caso, qualora la Casa di Cura non eroghi direttamente determinate prestazioni, ma in Service presso Presidi esterni, pubblici o privati, in ambito regionale o extraregionale è tenuta a dichiarare il soggetto erogatore della prestazione e, comunque, ad assumerne la responsabilità, a tutti gli effetti sia sanitari che giuridici ed economici. Dette prestazioni verranno erogate alle condizioni, secondo i requisiti e con il personale in organico così come indicato negli articoli seguenti. In particolare, per quei servizi clinici per i quali è previsto il ricorso a fornitori esterni, l'onere degli esami pre-operatori è comunque a carico della struttura erogatrice della prestazione in regime di degenza. Qualora la Casa di Cura in oggetto dovesse erogare prestazioni specialistiche finalizzate ad un successivo intervento che poi non viene più effettuato, la Casa di Cura chiederà il relativo pagamento all'Azienda USL di residenza dell'assistito, o nel caso di assistiti di altre Regioni attraverso il meccanismo della compensazione sanitaria interregionale applicando alle prestazioni il tariffario regionale vigente. Non può comunque essere richiesta o corrisposta somma alcuna a fronte delle prestazioni erogate ai pazienti ricoverati nei posti letto accreditati. E' fatta eccezione a quanto sopra relativamente alle eventuali tariffe aggiuntive riferite a particolari condizioni di comfort ambientale.

ART. 9 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE

Per l'anno 2017, i Global Budget sopra indicati sono suscettibili di variazioni in funzione di eventuali richieste della Azienda USL Umbria n. 1 o della Azienda USL Umbria n. 2 di incremento di specifiche attività per la cui effettuazione i presidi della stessa Azienda risultino carenti o che comunque facciano registrare



sia tempi di attesa superiori ad accertate esigenze assistenziali, sia significativi tassi di fuga extraregionali o di aggiornamenti regionali in ordine ai volumi finanziari massimi erogabili.

Ai sensi del DM 03.04.2013 n. 55 nelle fatture deve essere inserito obbligatoriamente il codice univoco dell'ufficio destinatario di fatturazione elettronica.

Per l'Azienda USL Umbria n. 1 UF9FAJ

Per l'Azienda USL Umbria n. 2 Y0BN4H

A. Prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di degenza ordinaria o diurna

Le Aziende Sanitarie regionali provvedono ad effettuare i controlli e le verifiche di competenza, con la formulazione di eventuali contestazioni nel rispetto delle disposizioni regionali in materia.

Al fine di agevolare le attività di controllo, la Casa di Cura si impegna a rispettare quanto stabilito al riguardo dalle modalità di addebito nel **protocollo operativo inviato con nota pec. n. 123706 del 13.09.2017 dall'Azienda USL Umbria 1.**

I pagamenti delle prestazioni di ricovero ospedaliero riconoscibili saranno effettuati entro 60 gg. dalla data di ricevimento delle fatture salvo conguaglio attivo o passivo negli ulteriori 60 gg. successivi, attesa la complessità dei controlli sanitari ed amministrativi da effettuare, a dimissione avvenuta.

Per il periodo 1 gennaio 2017-31 luglio 2017 le fatture relative alle prestazioni di ricovero dei residenti della Regione Umbria saranno liquidate dall'Azienda USL Umbria n. 1 e dall'Azienda USL Umbria n. 2 ciascuna per i residenti nel proprio territorio di riferimento.

Dal 1 agosto 2017 i pagamenti per le prestazioni rese a favore dei residenti della Regione Umbria saranno effettuati dall'Azienda USL Umbria n. 1, Azienda Sanitaria regionale territorialmente competente ai sensi della DGR n. 857/2017.

Dal primo agosto, quindi, La Casa di Cura presenterà all'Azienda USL Umbria n. 1 una fattura per le prestazioni rese a cittadini residenti nel proprio territorio aziendale ed un'altra, sempre intestata all'Azienda USL Umbria n. 1, riferita alle prestazioni di ricovero rese a favore dei residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda USL Umbria n. 2

Le parti concordano che eventuali contestazioni avanzate dalle altre Regioni sull'attività addebitata che comportino variazioni rispetto agli importi già liquidati alla Casa di Cura saranno recuperati dall'Azienda Sanitaria regionale competente.

B. Prestazioni di chirurgia ambulatoriale transitata dal regime di degenza

I pagamenti delle prestazioni di specialistica riconoscibili, al netto del ticket, saranno effettuati entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura, salvo conguaglio attivo o passivo negli ulteriori 60 gg ove esistano problemi connessi all'applicazione del tariffario alle singole prestazioni, o della normativa relativa alla partecipazione alla spesa da parte degli assistiti.

Per il periodo 1 gennaio 2017-31 luglio 2017 le fatture relative alle prestazioni di chirurgia ambulatoriale dei residenti della Regione Umbria sono liquidate dall'Azienda USL Umbria n. 1 e dall'Azienda USL Umbria n. 2 ciascuna per i residenti nel proprio territorio di riferimento.

Dal 1 agosto 2017 la Casa di Cura presenterà all'Azienda USL Umbria n. 1 una fattura per le prestazioni rese a cittadini residenti nel proprio territorio aziendale ed un'altra, sempre intestata all'Azienda USL Umbria n. 1, riferita alle prestazioni rese a favore dei residenti nel territorio dell'Azienda USL Umbria n.2.



I pagamenti per le prestazioni rese a favore dei residenti della Regione Umbria saranno effettuati dall'Azienda USL Umbria n. 1, Azienda Sanitaria regionale territorialmente competente ai sensi della DGR n. 857/2017

L'Azienda USL Umbria n. 1, ai fini dell'economia degli adempimenti propri e delle Case di Cura e della rispondenza al tracciato regionale dei file contenenti i dati analitici di attività, fornisce gratuitamente alla Casa di Cura, **limitatamente alle prestazioni rese a favore dei propri residenti**, il proprio programma di controllo-gestione flussi informativi specialistica ambulatoriale. La Casa di Cura si impegna a registrare l'attività nel sistema informatizzato sopracitato in modo che, preliminarmente, possa essere verificata la rispondenza del proprio elaborato mensile rispetto alle prescrizioni vigenti. La Casa di Cura si farà direttamente carico della eventuale installazione e manutenzione del programma.

La Casa di Cura si impegna altresì ad effettuare, regolarmente ed alle scadenze indicate, la trasmissione dei dati sia alle Aziende Sanitarie regionali per assicurare i flussi di compensazione della Mobilità Sanitaria, sia al Ministero Economia e Finanze relativamente al monitoraggio della spesa sanitaria (Art.50 D.L. 269/2003 convertito nella L. n. 326/2003). La mancata o inesatta trasmissione di tutto quanto sopra indicato darà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art 22.

La Casa di Cura invierà all'Azienda USL Umbria n. 1 ed all'Azienda USL Umbria n. 2 le note contabili mensili tramite PEC, entro il 10 del mese successivo alla competenza, accompagnate dalle rispettive impegnative o promemoria cartaceo delle prescrizioni dematerializzate complete di data di esecuzione della prestazione e la sottoscrizione dell'utente per avvenuta prestazione. Nel caso di non rispetto delle scadenze fissate nell'invio delle note contabili, la liquidazione slitterà al

mezzo successivo al termine sopra indicato. Le note contabili dovranno riportare il dettaglio delle attività erogate (N. impegnativa, esenzione ticket, codice prestazione, data prestazione, importo addebitato, importo ticket, importo ticket aggiuntivo, residenza) e, per i residenti dell'Azienda USL Umbria n. 2 la suddivisione delle stesse in base al distretto di residenza del paziente. Le stesse dovranno essere accompagnate da un prospetto riepilogativo riportante il numero complessivo di prestazioni erogate e l'importo complessivo addebitato (al netto del ticket) suddivisi per residenti e residenti fuori regione.

L'Azienda USL Umbria n. 2 comunicherà tramite pec all'Azienda USL Umbria n. 1 l'esito dei controlli effettuati sull'attività svolta dalla Casa di Cura per i propri residenti.

Inoltre la Casa di cura si impegna a trasmettere mensilmente attraverso il portale Aziendale a ciò dedicato, la specifica delle prestazioni erogate sulla base del tracciato indicato dalla Regione Umbria nel *"Disciplinare tecnico per la compensazione della Mobilità Sanitaria"*.

La somma dei totali risultanti dalla elaborazione del sistema informatico e riportati dallo stesso negli appositi modelli HR1 E HR2, dovrà essere corrispondente alla somma degli importi riconosciuti validi ai fini della liquidazione da parte delle Aziende Sanitarie regionali.

ART. 10 - FLUSSI INFORMATIVI

- La Casa di Cura deve garantire il rispetto del debito informativo per i flussi informativi di governo e per il flusso delle grandi apparecchiature sanitarie di cui al Decreto del Ministero della Salute 22 aprile 2014, così come previsto dalla normativa di riferimento.

- La Casa di Cura deve garantire il rispetto delle condizioni di erogabilità e delle indicazioni di appropriatezza prescrittiva stabilite dalla normativa vigente.

- La Casa di Cura si impegna ad inviare alla Regione i dati dei residenti in Umbria e tutta l'attività non accreditata, secondo le modalità previste nel *“Disciplinare Tecnico per la compensazione della Mobilità Sanitaria interregionale”*.

La mancata o inesatta trasmissione di tutto quanto sopra indicato darà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.22.

L'Azienda Sanitaria regionale territorialmente competente curerà la trasmissione alla Regione Umbria dei dati dei residenti fuori regione, secondo le modalità previste nel *“Disciplinare Tecnico per la compensazione della Mobilità Sanitaria interregionale”*.

ART. 11 - REQUISITI DI QUALITA' E SISTEMI DI RILEVAZIONE QUANTITA' E QUALITA' DELLE PRESTAZIONI

La Casa di Cura si impegna ad adeguare nel tempo un sistema di qualità coerente con i provvedimenti che verranno emanati a livello nazionale e regionale, anche adottando i supporti informatici prefissati dalla Regione Umbria e/o dalle Aziende Sanitarie Regionali, per la rilevazione della quantità e della qualità delle prestazioni, e ad utilizzarli correttamente secondo le direttive stabilite dalle Aziende stesse.

La Casa di Cura si impegna, altresì, a predisporre ed attivare uno specifico programma di lotta alle infezioni ospedaliere, prevedendo almeno due rilevazioni annuali, le cui risultanze dovranno essere rese note alle Aziende.

Al fine di regolarizzare la produzione attraverso misure che incentivino una maggiore appropriatezza delle prestazioni sanitarie ed orientino la spesa sanitaria a vantaggio delle prestazioni con migliore rapporto costo/beneficio, la Casa di Cura

si impegna a mettere in atto misure che incrementino i livelli di appropriatezza in linea con quanto previsto dalla DGR n. 857 del 24 luglio 2017 .

In tale ottica sono previsti abbattimenti delle tariffe per le seguenti causali:

1. **ricoveri ripetuti in degenza ordinaria per DRG diversi** con finestra temporale 0-1 giorno: i due ricoveri vengono considerati come unico ricovero e la tariffa applicata è la maggiore delle due;
2. **ricoveri ripetuti in degenza ordinaria per lo stesso DRG** con finestra temporale 0-3 giorni: i due ricoveri vengono considerati come un unico ricovero e la tariffa applicata è la maggiore delle due;
3. **DRG chirurgico preceduto da DRG medico** con finestra temporale $\leq$ 15 giorni e degenza inferiore a 4 giorni o DH inferiore a 4 accessi: i due ricoveri vengono considerati come un unico ricovero e la tariffa applicata è quella del DRG chirurgico.
4. **Prestazioni in regime di ricovero che superano la soglia di ammissibilità in degenza**

L'abbattimento conseguente alle penalizzazioni di cui ai punti 1, 2, 3, per motivi di ordine tecnico, verrà effettuato , previa comunicazione alla Casa di Cura, dopo la definizione dell'addebito complessivo di anno e con le modalità operative (criteri di individuazione e di penalizzazione) stabilite dalla Regione Umbria.

Per quanto riguarda le prestazioni di cui al precedente punto 4, in caso di superamento delle soglie di ammissibilità in degenza fissate dalla DGR n. 857 del 24 luglio 2017 è prevista l'applicazione delle corrispondenti tariffe relative alle prestazioni di specialistica ambulatoriale.

In attesa del Decreto del Ministero della Salute che individui i criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera previsti dal DL 78/2015,



convertito in Legge 125/2015, per il periodo di riferimento del contratto, si stabiliscono i seguenti criteri per i ricoveri erogati a favore di residenti delle Aziende Sanitarie regionali:

1. Durata della degenza: la durata massima della degenza è indicata dalla DGR n.1599 del 30.12.2013 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Continuità Terapeutica: la continuità terapeutica dalla fase acuta è garantita attraverso il ricovero in degenza ordinaria esclusivamente di pazienti provenienti da reparti per acuti con richiesta di ricovero riabilitativo documentata (campo SDO “provenienza del paziente” codificato con “05” o “06”). E’ consentita un’attesa temporanea dei pazienti al domicilio dopo la dimissione dal reparto per acuti che non superi i 10 gg.

La corretta applicazione dei criteri di appropriatezza sarà verificata dalle Aziende Sanitarie regionali sugli addebiti mensili con controllo definitivo a fine anno, essendo necessario disporre della totalità dei ricoveri erogati in qualsiasi struttura ospedaliera a favore di residenti delle Aziende Sanitarie regionali, disponibile solo dopo il 15 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento in base ai tempi fissati dal Disciplinare per la compensazione della mobilità sanitaria. Nei casi in cui si verificasse il mancato rispetto dei suddetti criteri le Aziende Sanitarie regionali procederanno:

- per il requisito n.1, ad un abbattimento della tariffa secondo quanto previsto dalla DGR n.1599 del 30.12.2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- per il requisito n.2, ad un abbattimento della tariffa pari all’85% dei ricoveri eccedenti la soglia del 10%.

In particolare, l’individuazione dei ricoveri su cui effettuare l’abbattimento

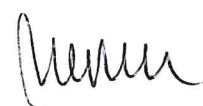
conseguente della tariffa sarà richiesto alla Regione Umbria dopo la definizione dell'addebito annuale dovendo essere effettuato sull'attività complessiva della Casa di Cura.

ART. 12 - SISTEMA DEI CONTROLLI

La Casa di Cura si impegna ad adeguare il proprio Sistema di Controllo Interno, di cui è responsabile il Direttore Sanitario, alle "Linee Guida per il Controllo dei Ricoveri Ospedalieri" di cui alla DGR n. 857 del 24 luglio 2017 e/o ad eventuali loro aggiornamenti con particolare riguardo ai requisiti di accettabilità della cartella clinica e di concordanza con la SDO.

La Casa di Cura si impegna, altresì, a garantire l'eventuale accesso alle strutture ed alle informazioni per le funzioni di controllo esterno esercitate dalla Regione e dalle Aziende Sanitarie regionali. Laddove ritenuto necessario, consentirà l'accesso del personale addetto al controllo esterno ai registri delle attività di controllo interno ed alle altre eventuali documentazioni necessarie all'attività di valutazione da eseguire in presenza del Direttore Sanitario della Casa di Cura o di un suo delegato.

Eventuali casi anomali verranno esaminati congiuntamente dalle parti tra le Aziende Sanitarie e la Casa di Cura sulla base della documentazione clinica disponibile. Qualora le anomalie, in tale sede, vengano confermate, i compensi relativi verranno contestati alla Casa di Cura e si procederà ad una rideterminazione delle competenze in sede di conguaglio. Le tariffe convenute nel presente atto sono comprensive di ogni competenza relativa alla compilazione di schede, alla fornitura di dati statistici, di notizie, di eventuali copie di cartelle cliniche nonché delle comunicazioni di cui ai precedenti punti.



La Casa di Cura riconosce alle Aziende Sanitarie regionali il diritto, senza comunicazioni o adempimenti preliminari, di procedere in qualsiasi momento a verificare la qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, consistenza e presenza del personale e in genere, l'adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, nonché la idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso la Casa di Cura, ferma restando ogni altra competenza delle Aziende in materia di igiene delle strutture sanitarie e di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

ART. 13 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

La Casa di Cura si impegna ad erogare le prestazioni oggetto del presente accordo per l'intero periodo di validità del contratto. Le richieste di interruzione dell'attività, devono essere preventivamente comunicate alle Aziende Sanitarie regionali.

ART. 14 - ORARI DI ATTIVITA' AMBULATORIALI

La Casa di Cura dichiara di effettuare il seguente orario di attività:

- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00;
- il Sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00.

ART. 15 - CARTA DEI SERVIZI

La Casa di Cura è obbligata ad adottare ed attuare una propria carta dei servizi sulla base dei principi indicati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Principi sulla erogazione dei servizi pubblici" e dello "Schema generale di riferimento della Carta dei servizi pubblici sanitari" emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 10.05.1995.

Di detta carta dei servizi, pubblicata ai sensi dell'art. 32, c. 1, D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni”, è data adeguata pubblicità agli utenti e inviata copia alle Aziende Sanitarie regionali contraenti.

ART. 16 - TUTELA DELL'UTENTE E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

La Casa di Cura si impegna a pubblicizzare, dandone adeguata informazione all'utenza ed alle Aziende Sanitarie regionali, come prescritto dalla Carta dei Servizi, gli orari di attività, le condizioni di accesso alle prestazioni e tutte le eventuali modifiche che dovessero intervenire nell'espletamento dell'attività per conto del S.S.N.

A tale fine la Casa di Cura deve tenere un apposito punto di informazione e riconoscere il diritto alla tutela dell'utente in rapporto a quanto previsto dalla Legge n. 196/2003. Dovranno essere rese pubbliche attraverso affissione nei locali della Casa di Cura e comunque portate a conoscenza preventivamente degli assistiti le tariffe aggiuntive relative a particolari condizioni di comfort ambientale che venissero, eventualmente, richieste agli assistiti. Le modalità di erogazione di tali servizi, le relative tariffe ed ogni loro aggiornamento dovranno essere notificate alle Aziende Sanitarie Regionali

ART. 17 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, le parti dichiarano di essere reciprocamente informate del fatto che i dati personali, raccolti per la formalizzazione del presente atto, sono oggetto di trattamento nei rispettivi archivi e che tali dati sono necessari per la gestione di tutti i correlati adempimenti di legge. Le parti dichiarano, altresì, di essere a conoscenza degli obblighi e delle incombenze derivanti dalla vigenza del Codice in materia di protezione dei dati personali e di assicurarne, pertanto, il loro rispetto. Le parti dichiarano, infine, di essere a conoscenza dei diritti degli



interessati, così come previsti dall'art. 7 dello stesso Codice.

La Casa di Cura si obbliga altresì ad acquisire il consenso degli utenti relativamente ai dati che dovranno essere comunicati alle Aziende Sanitarie regionali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 18 - PERSONALE

Al personale operante nella Casa di Cura si applica il disposto di cui all' art. 8 punto 9 del D.Lg.vo n.502/92 come modificato dal D.Lg.vo n. 517/93 e dal D.Lg.vo n. 229/99. Il personale medico e non medico che opera nella Casa di Cura per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente contratto, è riportato nell'elenco dell'organico del personale già acquisito dalle Aziende Sanitarie regionali. Accanto a ciascun nominativo viene indicata la posizione funzionale, i titoli professionali posseduti, il rapporto contrattuale e l'orario settimanale svolto.

Le sostituzioni di dipendenti possono essere effettuate esclusivamente con personale di qualifica uguale o equipollente. E' fatto comunque obbligo alla Casa di Cura di comunicare alle Aziende Sanitarie regionali, entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio, anche se temporanea, nonché di comunicare annualmente entro il 30 giugno l'elenco aggiornato del medesimo.

Per ciò che concerne la specialistica ambulatoriale, nell'elenco relativo al personale, viene specificato a fianco di ciascuna specialità, il nominativo del medico specialista responsabile dell'erogazione delle prestazioni.

ART. 19 - INCOMPATIBILITA' E LIMITI

Il rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione alle quote di imprese che possono configurare conflitti di interessi con lo stesso.

I vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende USL, degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale - pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna) prevedono l'incompatibilità con l'attività nelle strutture convenzionate o accreditate. La Casa di Cura, ai sensi dell'art.1 comma 19 L. 23.12.96 n. 662, deve documentare lo stato del proprio organico con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente comprese quelle stabilite dall'art. 53 comma 16-ter del Decreto legislativo n. 165 /2001 per il personale posto in quiescenza dalle Aziende Sanitarie regionali negli ultimi tre anni, precisando che i contratti sottoscritti in violazione di tale comma sono nulli.

Per tutto il personale medico e non medico devono essere allegati singole dichiarazioni dalle quali risulti che non sussistono alcune delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Della verifica è stata fornita apposita comunicazione alle Aziende Sanitarie. In ogni caso, nella struttura sede dell'Istituto o comunque in altre strutture allo stesso riconducibili non possono operare a qualsiasi titolo i soggetti di cui al primo capoverso del presente articolo

La Casa di Cura dichiara altresì di rispettare le previsioni dei contratti nazionali collettivi di lavoro dei propri dipendenti.

Le Aziende Sanitarie regionali si riservano di effettuare le eventuali opportune verifiche circa la sussistenza dei requisiti attestati nel presente accordo dalla Casa di Cura, ed in particolare in ordine alla posizione del personale operante nella medesima tramite l'apposito Nucleo Ispettivo delle Aziende Sanitarie regionali.

ART. 20 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Casa di Cura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

I pagamenti a favore della Casa di Cura per le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, sono effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato individuato dalla Casa di Cura, ai sensi della citata normativa

ART. 21 - ASSICURAZIONE

La Casa di Cura si impegna a sollevare le Aziende Sanitarie regionali da qualunque responsabilità connessa ad eventi dannosi che possano intervenire sia agli utenti che agli operatori durante l'effettuazione di attività sia in regime ospedaliero che di chirurgia ambulatoriale transitate dal regime di degenza e di medicina specialistica ambulatoriale, relativamente all'attività oggetto del presente Accordo contrattuale.

A tal fine dichiara di aver stipulato specifica ed idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori d'opera.

Al riguardo, la Casa di Cura si impegna ad adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge 8 marzo 2017 n. 24.

ART. 22 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Il mancato rispetto delle condizioni contrattuali può essere motivo di revoca del contratto relativo al settore di attività interessato (ospedaliera o specialistica) (mancata omnicomprensività della tariffa, non rispetto delle norme sulle incompatibilità, mancata corrispondenza fra il personale comunicato e quello effettivamente operante) o di penalizzazioni sulle tariffe applicate (per inadempimenti di minore rilevanza) ed in particolare:

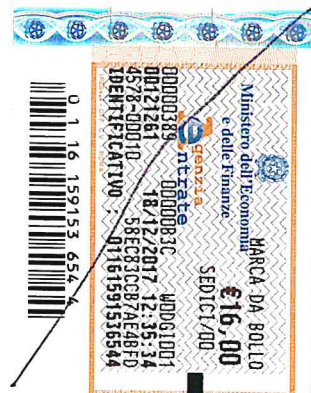
A) Prestazioni di Ricovero Ospedaliero

Per la mancata attuazione di quanto previsto all'art. 12 “Sistema dei controlli” verrà applicata una penale del 5% sul global budget assegnato. In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza o per il venir meno dei requisiti di cui alla normativa autorizzativa o di quelli previsti dalle disposizioni legislative di carattere generale individuati dalla normativa nazionale e regionale, in tema di igiene, prevenzione, agibilità dei locali, sicurezza degli impianti o richiesti ai fini del contratto a prestazione e dell’accreditamento definitivo.

B) di Chirurgia ambulatoriale transitate dal regime di degenza

Per infrazioni alla normativa in materia di erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, l’ Azienda USL Umbria n. 1 potrà:

1. applicare penalizzazioni economiche sulle tariffe delle prestazioni relative al mese di competenza (per singole infrazioni 2% del budget mensile);
2. ridurre il budget previsto per l’intero periodo contrattuale con effetto sui rimanenti mesi di validità del contratto in misura insindacabile;
3. procedere alla risoluzione del contratto ove le inadempienze siano reiterate o ritenute di particolare gravità;
4. ove la trasmissione dei dati con il sistema informatico di cui all’art. 10 pregiudichi, a seguito di errori o ritardi l’addebito della mobilità interregionale alle Regioni competenti l’importo non recuperato dovrà essere addebitato alla Casa di Cura interessata.



Handwritten signature

Nel caso di eventuali inadempienze al presente contratto, l' Azienda USL Umbria n. 1 è tenuta a contestare per iscritto le stesse tramite /PEC, assegnando un termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni.

L' Azienda USL Umbria n. 1, valutate le eventuali controdeduzioni, e comunque, trascorso il termine di 30 giorni dalla ricezione delle contestazioni, possono:

1. soprassedere all'applicazione delle sanzioni ove sia dimostrata l'infondatezza delle contestazioni;
2. ove le infrazioni siano accertate, applicare le sanzioni riportate nel presente articolo;
3. in caso di inadempienze di particolare rilevanza, procedere come specificato in premessa al presente articolo, alla revoca del contratto relativo al settore di attività interessato.

ART. 23 - CODICE ETICO

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento delle Aziende Sanitarie regionali (reperibile all'indirizzo:

<http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-general> e all'indirizzo <http://www.uslumbria2.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-anticorruzione>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di integrità (allegato n. 1), che costituisce parte integrante del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

ART. 24 - DURATA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

La durata del presente accordo contrattuale è dal 01.01.2017 al 31.12.2017, fatto salvo l'obbligo di conformarsi ad eventuali previsioni normative, anche di carattere tariffario, nazionali e regionali che dovessero intervenire nel periodo suddetto.

ART. 25 - COMPETENZE PER LE CONTROVERSIE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Perugia.

ART. 26 - REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente accordo contrattuale verrà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo ed ogni altra eventuale sono poste a carico della Casa di Cura sottoscrittore.

ART. 27 - NORMA FINALE

Il presente accordo contrattuale è suscettibile di modificazioni sia in materia di budget di spesa che di prestazioni erogabili che di tariffario in corrispondenza all'eventuale emanazione di ulteriori disposizioni nazionali o regionali che vengano a disciplinare la materia.

Letto, confermato e sottoscritto:

Per la Casa di Cura

Per l' Aziende Sanitarie Regionali

Porta Sole

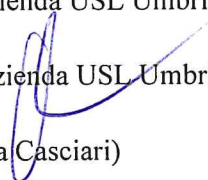
Azienda USL Umbria n. 1 e Azienda USL Umbria 2

Il Legale Rappresentate

Il Direttore Generale Azienda USL Umbria n. 1

(Dott. ssa Maria Rita Cucchia)

(Dott. Andrea Casciari)

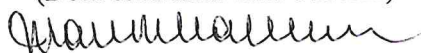


La Casa di Cura contraente dichiara di accettare espressamente gli artt. n.,4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 20, 21,22,23 ai sensi degli art. 1341 e 1342 Cod. Civ.

Per la Casa di Cura -

Il Legale rappresentate

(Dott. ssa Maria Rita Cucchia)



Oggetto: Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda Usl Umbria n. 1, l'Azienda USL Umbria n. 2 e la Casa di Cura Porta Sole per l'erogazione di prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale.



PATTO DI INTEGRITA'

TRA

L'AZIENDA USL UMBRIA 1

E

LA CASA DI CURA PORTA SOLE

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo stipulato tra l'Azienda USL Umbria 1, che nel presente atto, ai sensi della DGR n. 857/2017, agisce anche in nome e per conto dell'Azienda USL Umbria n. 2, e la Casa di Cura Porta Sole, struttura accreditata con Determinazioni Dirigenziali del competente servizio della Regione dell'Umbria n. 2037 del 3 marzo 2017 e n. 6067 del 15 giugno 2017 10404 del 23.12.2013, per prestazioni in regime di ricovero, day hospital e per prestazioni in regime ambulatoriale per specifiche discipline.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria n.1 e la Casa di Cura Porta Sole di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione dell'accordo, eludendo il rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni, ottenendo

Handwritten signature

il riconoscimento di prestazioni inappropriate o non erogate, garantendosi l'assenza o l'inadeguatezza dell'attività di controllo quali-quantitativo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria n.1 impiegati ad ogni livello nella predisposizione dell'accordo e nel controllo dell'esecuzione dello stesso, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

La Casa di Cura Porta Sole si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria n.1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione dell'accordo, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'accordo in oggetto.

La Casa di Porta Sole si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL Umbria n.1 coinvolto a qualsiasi titolo nella formulazione dei termini dell'accordo e nella vigilanza sulla esecuzione dello stesso, durante il periodo di vigenza dell'accordo e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL Umbria n.1, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL Umbria n.1 svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con



le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione alla Azienda USL Umbria n.1 dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La Casa di Cura Porta Sole prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione dell'accordo;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria n.1 nella misura dell'8% del costo annuo dell'accordo sostenuto dall'Azienda nell'anno precedente ovvero del costo annuo stimato in mancanza del dato riferito all'anno precedente, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione della possibilità per la Casa di Cura Porta Sole di stipulare accordi con l'Azienda USL Umbria n.1 per i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla vigenza dell'accordo in oggetto.

La Casa di Cura Porta Sole si impegna al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria n. 1,(reperibile al seguente indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013.



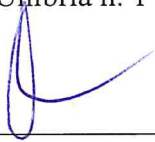
Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 e la Casa di Cura Porta Sole viene eletto competente il Foro di Perugia..

Perugia, il 27/12/17.....

Per l'Azienda USL Umbria n. 1 e Per l'Azienda USL Umbria n. 2

Il Direttore Generale dell'Azienda USL Umbria n. 1

(Dott. Andrea Casciari)



Per la Casa di Cura "Porta Sole" - Il Legale rappresentate

(Dott.ssa Maria Rita Cucchia)

